ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2023.1.10.22.3
LEGISLATURA	XI

Il giorno 10 luglio 2023 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società TRMedia Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC Modena", per la presunta violazione dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e s.m.i., recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1 e s.m.i., recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i. ed il relativo allegato A, recanti "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 e s.m.i., recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e s.m.i., recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante "Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni";

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dal Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l'art. 5 della stessa che delega al Corecom l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il "Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e s.m.i., "Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita";

RILEVATO, dal monitoraggio d'ufficio attuato con la visione dei filmati - in seguito alla ricezione del report, a cura di Cedat85 e Mediamonitor, relativo al monitoraggio in materia di "obblighi di programmazione", "pubblicità" e "garanzie dell'utenza", per l'emittente TRC Modena (prot. 104721.E del 27.04.2003) - che la citata emittente ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive senza la dicitura pubblicità, in violazione dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26, come di seguito specificato:

- il giorno 11 aprile 2023 - ora inizio 07:00:15 - ora fine 07:00:27;
- il giorno 11 aprile 2023 - ora inizio 09:56:45 - ora fine 09:56:57;
- il giorno 12 aprile 2023 - ora inizio 09:58:49 - ora fine 09:59:01;
- il giorno 13 aprile 2023 - ora inizio 07:00:16 - ora fine 07:00:28;

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I

- il giorno 13 aprile 2023 - ora inizio 09:56:59 - ora fine 09:57:10;
- il giorno 14 aprile 2023 - ora inizio 07:00:14 - ora fine 07:00:26;
- il giorno 14 aprile 2023 - ora inizio 10:00:25 - ora fine 10:00:36;
- il giorno 15 aprile 2023 - ora inizio 07:00:20 - ora fine 07:00:31;
- il giorno 15 aprile 2023 - ora inizio 09:55:46 - ora fine 09:55:58;
- il giorno 15 aprile 2023 - ora inizio 11:58:52 - ora fine 11:59:04;
- il giorno 15 aprile 2023 - ora inizio 15:38:18 - ora fine 15:38:30;

VISTA la richiesta di approfondimento preistruttorio inviata alla società TRMedia Srl in data 5 maggio 2023 (prot. 11042.U);

VISTA la risposta della società TRMedia Srl (prot. 11268.E del 08.05.2023) alla citata richiesta nella quale la società comunicava di aver effettuato i dovuti controlli tecnici e aggiungeva che purtroppo il file dello spot era stato associato erroneamente alla sigla, per esigenze interne di collocazione nel palinsesto; ciò ha comportato l'associazione al genere programmi accessori che non ha di *default* la grafica "pubblicità"; concludeva dichiarando di aver già provveduto a modificare la procedura per evitare il ripetersi dell'errore;

DATO ATTO che:

- in relazione alle richiamate comunicazioni commerciali audiovisive trasmesse senza la dicitura pubblicità, in violazione dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e s.m.i., trasmesse con il marchio "TRC Modena", in data 24.05.2023 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. 12975.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati, sembrasse configurabile, da parte della società TR Media Srl - con sede in via Ragazzi del '99 n. 51 - 42124 Reggio Emilia (RE), codice fiscale e partita IVA 00651840365, di seguito indicata con TR Media - esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC Modena", la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e s.m.i.;
- in data 24.05.2023, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. 12998.U) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, la società TR Media non depositava memorie difensive;

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I

RITENUTO:

- che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della società TR Media, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC Modena", per condotte rilevanti rispetto alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e s.m.i. relativamente alle giornate 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023 e 15.04.2023;

- di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 5 (cinque) giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981

  a) Gravità della violazione
  La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerato che i fatti contestati sono individuati in fasce orarie delimitate;

  b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione
  La società con la citata nota in data 8 maggio 2023 ha dichiarato di aver effettuato i dovuti controlli tecnici e di aver già provveduto a modificare la procedura per evitare il ripetersi dell'errore;

  c) Personalità dell'agente
  La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

  d) Condizioni economiche dell'agente
  Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata;

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

- di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società TR Media Srl, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRC Modena", in euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 5 (cinque) giornate contestate, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

Bologna, 10 luglio 2023

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 10/07/2023.0000046.I